



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

RICHIESTA ex art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020
(da qualificarsi come MEMORIA ex art. 611 c.p.p. in caso di trattazione orale)

Proc. n. 3286/2021

Udienza 27 aprile 2021 – Terza Sezione

Ric. *****

Il Sost. Procuratore generale

visto l'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020; visto l'ordine di servizio n. 28/2000 con il quale vengono stabilite le direttive secondo le quali debbano essere redatte le conclusioni scritte nella trattazione delle procedure “da remoto”,

formula le seguenti

RICHIESTE

Ad avviso di questa Procura Generale, risulta condivisibile il primo – e pregiudiziale - motivo di ricorso (inammissibili dovendo invece reputarsi gli altri motivi, perché introducenti argomenti, peraltro infondati, attinenti alla valutazione del merito della imputazione provvisoria).

In particolare, la confisca (e il relativo sequestro) di beni di persona fisica che sia organo (socio, amministratore di fatto e/o di diritto, legale rappresentante, etc.) della persona giuridica formalmente titolare della posizione tributaria da cui deriva il reato tributario ascritto – è effettuabile, per come sancito dalla nota giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SSUU *Gubert*, nella forma “per equivalente”, a condizione tuttavia che non sia possibile la confisca “diretta” del denaro o di altri beni fungibili o di altri beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario della persona giuridica, quando tale denaro o tali beni siano nella disponibilità di tale persona giuridica (ovvero che non sia possibile la confisca “per equivalente” nei confronti della persona giuridica, qualora quest’ultima sia un mero schermo fittizio).

Ciò premesso, nella fattispecie, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che nei confronti dell’indagata, socio unico della persona giuridica che avrebbe presentato la dichiarazione fraudolenta, sia stato ordinato il sequestro dei beni finalizzato alla confisca “diretta”, in luogo della (alla luce di quanto sopra ricordato) dovuta confisca “per equivalente”.

Peraltro, anche qualora si voglia ritenere che tale erronea indicazione, nel provvedimento genetico, possa essere oggetto di una riquificazione giuridica da parte della Corte di Cassazione - in ragione di una natura sostanziale del provvedimento di apposizione del vincolo che ne rivela le

caratteristiche di sequestro funzionale ad una confisca di valore – rimane, come ostacolo insormontabile alla legittimità del provvedimento, la (denunciata dalla difesa) mancata preventiva verifica dell'impossibilità di reperire nel patrimonio della persona giuridica il profitto del reato, atteso che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentante di una società (o, come nella fattispecie, nei confronti del socio unico) solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato; non essendo necessaria, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale solo se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (Sez. 3, Sentenza n. 3591 del 20/09/2018, Rv. 275687 – 01).

P.Q.M.

Chiede che la S.C. voglia annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Campobasso per nuovo esame sul punto.

Roma, 6 aprile 2021

Il Sost. Procuratore Generale
PIETRO MOLINO